



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 09/12/1999

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 novembre 1999, n. 432

Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1997, n. 253, riguardante "L.r. n. 20/95 - art. 4 - comma 3. Cap. 0784015 - Esercizio finanziario 1995-1996-1997 - Riparto fondi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di assistenza integrata agli anziani (deliberazione di Giunta n. 9422 del 18-12-1997)" - Integrazione e modifica parziale. (delibera di Giunta n. 590 del 18-5-1999)".

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è la delibera di Giunta n. 590 del 18-05-1999 "Deliberazione del Consiglio regionale 22-12-1997, n. 253 "L.r. n. 20/95 - art. 4 - comma 3. Cap. 0784015 - esercizio finanziario 1995-1996 e 1997 - Riparto fondi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di assistenza integrata agli anziani (deliberazione di Giunta n. 9422 del 18-12-1997)" - Proposta di integrazione e modifica parziale".

Dà la parola al relatore, cons. Errico, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione n. 253 del 22-12-1997, ha disposto l'assegnazione e la liquidazione del finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani ai Comuni o, su delega di questi, alle Aziende Unità Sanitarie Locali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 - comma 3 - della legge regionale n. 20/95.

Il Consiglio regionale, con la predetta deliberazione, ha fra l'altro stabilito di fissare la durata di attuazione di tutti i progetti in mesi dodici e ha fatto obbligo di effettuare il rendiconto di spesa dei contributi ricevuti entro i termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (ovvero art. 112 decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77).

In base a detta norma "per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconto all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo ". "Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi".

Con nota assessorile del 3 febbraio 1998 si è provveduto, quindi, alla notifica dell'assegnazione dei contributi stabilendo l'immediato avvio dei progetti, in considerazione della durata di attuazione dei medesimi in mesi dodici e dei termini di rendicontazione.

Dalle disposizioni richiamate discende l'obbligo per gli enti assegnatari dei finanziamenti di rendicontare in relazione all'esercizio finanziario di riferimento. Poiché l'accreditamento del contributo regionale è avvenuto a gennaio 1998, tenuto conto della durata di dodici mesi per l'espletamento dei progetti, la rendicontazione deve essere prodotta in misura prevalente con riferimento all'esercizio finanziario 1998 e, in minima parte, con riferimento all'esercizio finanziario 1999.

Dalle notizie fornite dai Comuni singoli o capofila di accordi intercomunali e dalle ASL delegate, in riscontro a specifica richiesta del Settore servizi sociali del dicembre 1998, è emersa una notevole diversificazione di situazioni aventi i seguenti aspetti:

- a)
progetti avviati nell'anno 1998 e rendicontati per la parte attuata n. 19, per un totale di n. 31 Comuni interessati;
- b)
progetti parzialmente avviati nell'anno 1998 e rendicontati per la parte attuata n. 4, riguardanti n. 8

Comuni che hanno attivato il programma e n. 8 Comuni che non hanno attivato il programma;

c)

progetti avviati nell'anno 1998 e non rendicontati per la parte attuata n. 10, per un totale di n. 47 Comuni interessati;

d)

progetti parzialmente avviati nel 1998 e non rendicontati per la parte attuata n. 2, riguardanti n. 3 Comuni che hanno attivato il programma e n. 4 Comuni che non hanno attivato il programma;

e)

progetti non avviati nell'anno 1998 compresi i riscontri non pervenuti n. 15, per un totale di n. 40 Comuni interessati.

In ordine ai punti c) e d) è stato sostenuto che per gli interventi iniziati a cavallo degli esercizi 1998/99 la pertinente spesa si concretizzava nell'anno 1999, mentre le cause del mancato avvio dei progetti - punto e) - e/o della mancata attivazione dei programmi - punti b) e d) - risultano attribuite ai tempi occorrenti per le procedure di affidamento in convenzione a terzi dei servizi socio-assistenziali nell'ambito del servizio Assistenza domiciliare integrata (ADI).

Attesa la perentorietà dei termini prescritti per la rendicontazione, molti Comuni, così come già richiesto dai Gruppi provinciali della Ragioneria, dovrebbero restituire alla Regione il contributo loro conferito in quanto non hanno avviato i progetti e/o non sono in grado di presentare la rendicontazione per la parte attuata.

L'esame delle predette situazioni e la valutazione dei risvolti sociali derivanti dai benefici alla popolazione anziana per l'attivazione dei servizi di ADI ha indotto a proporre di consentire a tutti i Comuni/USL la possibilità di svolgere il programma approvato con deliberazione consiliare n. 253 del 22 dicembre 1997 anche in tempi differiti rispetto al periodo preventivato.

Detta valutazione è conforme al dettato di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 20/95 che, con la previsione dell'attivazione del servizio di ADI, ha inteso promuovere una forma di assistenza alternativa a quella tradizionale fortemente sentita sul territorio.

La Giunta regionale, pertanto, con la deliberazione n. 590 del 18-5-1999, ha proposto al Consiglio regionale una integrazione alla deliberazione n. 253 del 22-12-1997 al fine di fissare il termine massimo entro il quale comunque i progetti devono essere attivati.

L'approvazione di detto termine consentirebbe di fissare anche la scadenza della rendicontazione, che troverebbe riferimento nell'esercizio finanziario entro il quale avviare i progetti, la cui durata dovrà rimanere stabilita in mesi dodici.

Al termine, il relatore comunica il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione della cons. Errico;

Vista la delibera di Giunta n. 590 del 18-5-1999;

Preso atto del parere favorevole della III Commissione consiliare permanente;

A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito dei comunisti italiani, Partito di rifondazione comunista e Verdi, del cons. Tagliente e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula i Gruppi PS e I Democratici e il cons. Di Donna), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di fissare il termine massimo entro cui attivare i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata approvati e finanziati con propria deliberazione n. 253 del 22-12-1997 al centottantesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento consiliare;

di stabilire che le risorse residue derivanti da economie in fase di attuazione dei progetti finanziati

restano attribuite ai Comuni per la prosecuzione dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata;
di fare obbligo ai Comuni e alle ASL di cui alla predetta deliberazione di rendicontare entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento di utilizzazione delle risorse regionali;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Presidente del Consiglio
dott. Giovanni Copertino